

COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****NUMERO 3 del 05-01-2017**

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE RIGUARDANTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di Gennaio, alle ore 12:30, nell' Ufficio del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all' appello risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA	Sindaco	X	
MASTRANTUONO FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
CICCARELLI ROCCO	Assessore	X	
DI MARINO GIOSUE'	Assessore	X	
GRANATA LOREDANA	Assessore	X	
GUARINO FRANCESCO	Assessore	X	
NAPOLANO SUSI	Assessore	X	
TAGLIALATELA CATERINA	Assessore	X	
PRESENTI – ASSENTI		8	0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, espletata la necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta deliberazione.

PATROCINIO LEGALE RIGUARDANTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE. PROVVEDIMENTI.

- **Premesso** che con nota prot. int. 1472 del 24.11.2016 il dipendente dr. Antonio D'Aniello comunica di aver ricevuto – nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche – informazione di garanzia e sul diritto di difesa nel proc. pen. n. 14017/16 R.G.N.R., per fatti connessi con l'espletamento dei compiti istituzionali;
- **Considerato** che nella medesima nota il dipendente ha comunicato, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 268/1997, il nominativo del legale di fiducia per la difesa, ovvero l'avv. Alfonso Palumbo, con studio in Giugliano in Campania (NA) al corso Campano, 134;
- **Richiamato** il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000, che espressamente prevede quanto segue:
"1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio";
- **Dato atto** che consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa afferma che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'Ente locale non è automatica, ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche; in particolare sull'esistenza della necessità di tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'ente, della diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito o alla funzione espletata dal dipendente, della carenza di conflitto di interessi tra gli

atti compiuti dal dipendente e l'Ente e della conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, con cui si sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

- **Considerato** che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono da ritenere – salvo diverse determinazioni all'esito del giudizio – posti in essere dal soggetto in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione;

- **Ritenuto** necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine e non sussistendo conflitti di interesse, assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato;

- **Ravvisata** la necessità, per quanto sopra esposto, di porre, per il momento, a carico dell'Ente le spese per patrocinio legale che saranno impegnate con successivo atto dirigenziale, riservandosi di procedere al recupero delle somme esborsate con riferimento al procedimento penale per il quale dovesse essere emessa a carico del dipendente condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave e ciò in ottemperanza del disposto di cui al comma 2 del citato art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000;

- **Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Esprimere** il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000, alla nomina, quale legale di fiducia del dipendente dr. Antonio D'Aniello, nel procedimento penale di cui in premessa, dell'avv. Alfonso Palumbo, con studio in Giugliano in Campania, al corso Campano, 134;

2. **Accogliere** la richiesta di patrocinio legale avanzata con nota prot. int. 1472 del 24.11.2016, in quanto i fatti e gli atti contestati, come dichiarato dalla nota del funzionario richiamata in premessa, sono stati posti in essere nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio;

3. **Subordinare**, a termini della vigente normativa, l'assunzione delle spese legali alla condizione che il procedimento penale si concluda con sentenza di assoluzione che accerti la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa;

4. **Riservarsi** di procedere al recupero delle somme eventualmente esborsate con riferimento al procedimento penale per il quale dovesse essere emessa a carico del dipendente condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave e ciò in

ottemperanza del disposto di cui all'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 28-12-2016

Il Responsabile del Settore Proponente
FORTUNATO CASO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 29-12-2016

Il Responsabile del Settore Proponente
MARIA TOPO

Il Sindaco
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo

Il Segretario
f.to Dott. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso